



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(PROV. DI AREZZO)**

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 16-03-2021

**OGGETTO: VARIANTE 19 AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ESTENSIONE DI
ESISTENTE AREA PRODUTTIVA DELLA DITTA EFFE 5 COSTRUZIONI
SITA IN LOC. COZZANO. ADOZIONE.**

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno SEDICI (16) del mese di Marzo alle ore 15,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.

Risultano assenti: CAPPELLETTI CHIARA, ORLANDESI MARCELLO, MEONI GIOELE.

I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI DEVIS, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI SAURO, LACHI MASSIMILIANO, MARTINI ROSANNA, GALLORINI ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica (Covid-19), i Consiglieri Comunali partecipano alla seduta del Consiglio Comunale da remoto, in videoconferenza.

^^^^

Al punto n. 4) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“PREMIO LETTERARIO CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO SANTUCCE STORM FESTIVAL EDIZIONE 2021, NOMINA MEMBRI GIURIA-GRUPPO DI LAVORO”*, al momento della votazione dell'immediata eseguibilità, risulta presente il Consigliere Comunale, Vice Capogruppo Consiliare, Marcello Orlandesi. La seduta prosegue alla presenza di quindici (15) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO

Introduce il presente punto all'Ordine del Giorno, ad oggetto: *“VARIANTE 19 AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ESTENSIONE DI ESISTENTE AREA PRODUTTIVA DELLA DITTA EFFE 5 COSTRUZIONI SITA IN LOC. COZZANO. ADOZIONE.”*.

^^^^

Si apre la discussione.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Consigliere Comunale Rossano Gallorini, Capogruppo Consiliare presenta: “Parere e dichiarazione di voto del gruppo consiliare in merito alla Variante n. 19 al R.U.” (*Allegato 1*).

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto presente che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/07/2009, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 1/2005, è stato approvato il Piano Strutturale (PS), efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 27 Gennaio 2010 n. 4;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 come disposto dall'art. 230 della legge regionale n. 65/2014, efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT del 3 Febbraio 2016 n. 5;
- con deliberazione n. 12 del 27.02.2019 si è approvata la “Variante alle N.T.A del P.S. con contestuale variante n.6 alle N.T.A del R.U. comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale e ricondurre le norme del PS e del RU per le aree di tutela paesaggistica a quelle del PTC della Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 19 della LR 65/2014 e ss.mm.ii.”;

Ricordato che ai sensi del comma 3 dell'art.32 della L.R.T. n.65/2014 e s.m.i. il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

Preso atto che:

- la Soc. Effe 5 Costruzioni S.r.l., con sede in Camucia, Cortona, via IV novembre n.22, PIVA 01114800517, è proprietaria dei terreni posti a Castiglion Fiorentino in loc. Cozzano, identificati al N.C.T. con foglio n.22 e part.lla n.267- 14-544 e 185;

- la sig.ra Chiara Frappi , nata a Castiglion Fiorentino il 25/04/1977 ed ivi residente in Largo Beato Mansueto n.27, quale legale rappresentante della Soc. Effe 5 Costruzioni S.r.l., in data 25/07/2018 con prot.n. 17957, ha presentato una richiesta di variante al P.S. ed al R.U. comunale per l'estensione di un'area produttiva esistente in loc. Cozzano che va ad interessare la particella confinante n.576 del foglio n.22;

Verificato:

- che la particella n.576 del foglio n.22, adiacente l'area produttiva di cui sopra, risulta di proprietà della società F.C. Immobiliare s.r.l. con sede a Camucia di Cortona in via IV Novembre 22 amministrata dalla Sig.ra Frappi Chiara;

- che la Soc. EFFE Costruzioni è proprietaria dei terreni l'area ove insiste l'attività produttiva e la stessa è amministrata dal Sig. Frappi Antonello;

-che con nota del 22/02/2021, rimessa a seguito del rinvio del presente punto all'ordine del consiglio comunale del 16/02/2021 di cui alla delibera n.15/2021, è stato precisato che l'istanza di richiesta della variante al R.U. vigente, presentata dalla Soc. Effe 5 riguardava anche il terreno di proprietà della Soc. F.C. Immobiliare che all'epoca della presentazione amministrata da Frappi Chiara, pertanto condivisa in quanto finalizzata all'espansione dell'azienda di famiglia;

-che l'azienda conduce attività produttiva legata al betonaggio calcestruzzo e lavorazione e commercializzazione inerti, che per necessità di allargamento degli spazi accessori al ciclo produttivo, per il ricovero di attrezzature e mezzi ed eventuale diversa localizzazione della stazione di betonaggio, occorre di ulteriori spazi da utilizzare come piazzali;

Dato atto che nei richiamati strumenti di pianificazione tali aree risultano così identificate:

- nel Piano Strutturale, le aree contraddistinte dalle part.lla 267-14-544 e 185 sono identificate a zona per insediamenti prevalentemente produttivi, posta adiacente alla part.lla n. 576 destinata a zona agricola, all'interno degli insediamenti periurbani, ricadenti nel Sistema Territoriale n.3 - Val di Chiana Aretina, corrispondente alle aree di pianura, ed infine identificate nell'UTOE n.1;

- nel Regolamento Urbanistico la part.lla n. 576 è indicata come zona agricola E9 - Area periurbana, ed è posta in continuità con un'area produttiva esistente destinata a zona RP - Recinto Produttivo/Artigianale;

Visto che:

- la committenza ha necessità di allargamento degli spazi accessori al ciclo produttivo intende utilizzare un terreno adiacente all'attività ricadente attualmente in Zona E9 al di fuori del territorio urbanizzato per l'ampliamento dell'area RP - Recinto Produttivo/Artigianale;
- la variante pertanto si rende necessaria per modificare la disciplina urbanistica vigente dell'area, sita in località Cozzano avente superficie pari a circa 9.145 mq ed identificata al Catasto al foglio 22, particella 576, contigua all'impianto esistente ed appartenente alla altra proprietà, ma condivisa in quanto finalizzata all'espansione dell'azienda di famiglia;
- l'istanza di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Castiglion Fiorentino propone di ampliare un'area produttiva "RP" esistente, in località Cozzano, ed ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014 la previsione non è soggetta alla conferenza di copianificazione, in quanto ricadente nella casistica di cui al comma 2 lettera c) del medesimo articolo: "*ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive*";
- tale disposizione sottrae al preventivo parere della conferenza di copianificazione le previsioni relative all'ampliamento delle strutture esistenti artigianali industriali o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive.
- pur non contenendo la norma ulteriori elementi di dettaglio, si ritiene che i terreni su cui realizzare l'ampliamento della struttura esistente debbano essere nella disponibilità della struttura stessa, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge.
- la variante non modifica le NTA di zona e non prevede incremento di SUL, e l'area non è sottoposta a vincoli ambientali-paesaggistici.

Considerato che:

- la presente Variante al Regolamento Urbanistico vigente necessita di una contestuale Variante al Piano Strutturale;
- la Variante al Piano Strutturale, non comporta incremento al dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso del Piano Strutturale e non comporta diminuzione degli standard, e si attua secondo i dettami dell'art. 25 della LR 65/2014;

Dato Atto che quanto sopra richiesto si configura come variante n.19 al R.U. comunale redatta ai sensi della L.R.T. n.65/2014 con procedimento ai sensi degli art.li 17,18,19 e 20 della medesima legge regionale, per ampliare un'area produttiva "RP" esistente, in località Cozzano a disposizione della società richiedente;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014, sono stati prodotti gli atti di Avvio del procedimento e contemporaneamente il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 10/2010.
- che il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS presentato in data 25/07/2018 prot. 17957 è stato elaborato dall'Arch. Annalisa Pirrello, all'uopo incaricata dalla società richiedente;

Osservato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 5bis della L.R. 12/02/2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e ss.mm.ii., l'approvazione della variante in oggetto è sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., di cui all'art.22 della suddetta Legge Regionale;

Rilevato:

- che con delibera di Giunta Comunale n. n.43 del 07/04/2014, esecutiva, è stata designata l'Autorità Competente per gli adempimenti in materia di V.A.S. costituita dai componenti della

Commissione Comunale per il Paesaggio, integrata con i componenti della Commissione Edilizia comunale, mentre come Autorità Procedente il Consiglio Comunale, in quanto organo competente all'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;

- che all'interno del documento di "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." presentato dall'interessato, sono stati individuati, quali soggetti con competenze specifiche per il confronto e la concertazione sul documento i soggetti di seguito lasciando al Comune la più ampia facoltà di interpello per il confronto e la concertazione sul documento presentato;

Visto che con delibera della Giunta Municipale n.33 del 28/01/2019, per l'avvio del procedimento della variante semplificata, sono stati individuati i soggetti e gli enti, sotto elencati, con competenze ambientali da coinvolgere nel percorso di formazione della presente variante agli strumenti urbanistici e di valutazione degli effetti ambientali, oltre "l'Autorità Competente" individuata ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii:

a. Enti territorialmente interessati:

- ✓ Regione Toscana:
 - Settore Pianificazione e Gestione del territorio;
 - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica
- ✓ Provincia di Arezzo – Settore Urbanistica;
- ✓ Autorità di Bacino Toscano Arno;
- ✓ Genio Civile Valdarno Superiore;
- ✓ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo;

b. Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute:

- ✓ ARPAT Dipartimento provinciale;
- ✓ U.S.L. 8 Dipartimento provinciale;
- ✓ Autorità di Bacino Toscano Arno;
- ✓ ATO Rifiuti Toscana Sud;
- ✓ Autorità Idrica Toscana (ex Ato Acqua);
- ✓ Enti gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione) gas (E.S.TR.A.);
- ✓ Gestori della telefonia mobile (Telecom. Tim, Wind, Vodafone, H3G);

Rilevato che, in seguito all'invio del documento preliminare per la VAS, inviato ai soggetti sopraelencati, tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 14/02/2019 con prot. n. 3809, nel termine fissato di 30 giorni dall'invio del rapporto, sono pervenuti i contributi da parte dei sotto elencati enti competenti in materia ambientale, in particolare:

- - L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con contributo del 15/03/2019 di prot.6578 ha ricordato le varianti al PS ed al R.U. ed i progetti attuativi non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento di qualità previsti dal Piano di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- - La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo con nota pervenuta in data 15/03/2019 con prot.6595, visto che l'ampliamento è previsto in area inedificata a prevalente funzione agricola, e che l'intervento così come proposto può avere effetti significativi sul paesaggio, ha ritenuto che il procedimento debba essere assoggettato a VAS.

Constato che in data 25/07/2019 con prot. 18816 da parte del tecnico incaricato Arch. Pirrello Annalisa è stato rimesso per quanto sopra la documentazione VAS completa di rapporto di

valutazione ambientale strategica e della sintesi non tecnica ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del D. Lgs. 152/226 e dell'articolo 24 della Legge Regionale n.10/2010;

Considerato che in data 2/02/2021, presso la sede dell'Ufficio Urbanistica si è tenuta la riunione con l'Autorità competente in materia di VAS relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto al vigente R. U. comunale;

Valutato nel merito dai membri dell'Autorità competente in materia di VAS a seguito dei contenuti dei contributi pervenuti, sopra riportati, è stato ritenuto necessario, che la variante al R. U. ed al P.S. del Comune di Castiglion Fiorentino, con la quale si propone di ampliare un'area produttiva "RP" esistente, in località Cozzano, nella fase della adozione da parte del Comune, sia assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS) in coerenza con il parere rimesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo;

Visti gli articoli nn. 19, 20 e 25 della L.R.T. n.65 del 10/11/2014 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio);

Visto che ai sensi dell'art.5 comma 4bis, della L.R. n.10/2010 la variante in oggetto n.19 al R.U. risulta soggetta a verifica di assoggettabilità;

Preso Atto:

- della certificazione di conformità delle indagini geologico-tecniche sottoscritta dal Dott. Geol. Benedetta Chiodini;
- che l'indagine geologica di cui all'art. 104 della L.R. n.65/2014 e s.m.i., e DPGR n.53/8/2011 redatta a supporto del presente P.d.R. è stata depositata all'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Arezzo preventivamente all'adozione, unitamente a tutti gli elaborati;

Visto il Regolamento Urbanistico comunale approvato con deliberazione consiliare n.59 del 29/12/2015 e la successiva deliberazione n. 12 del 27.02.2019 con la quale si è approvata la "Variante alle N.T.A del P.S. con contestuale variante n.6 alle N.T.A del R.U. comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale;

Dato Atto:

- che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 18 della L.R. n.65/2014 è individuato nella figura del geom. Cerini Marco, Responsabile del Settore VI Urbanistica Edilizia- Comune di Castiglion Fiorentino;
- che il Garante della Comunicazione è individuato nella persona del Geometra Pelucchini Mauro, Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Comune di Castiglion Fiorentino;

Visto che sulla variante n.19 al R.U. proposta, la Commissione del Paesaggio comunale, con funzioni anche di Commissione Urbanistica, in data 02/02/2021 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto procedere all'adozione della variante n.19 al R.U. vigente, ed al P.S. comunale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 30 e 32 delle L.R.T. n.65/2014, per ampliare un'area produttiva "RP" esistente in località Cozzano, secondo i documenti redatti dall'Arch. Amadori Claudio e Annalisa Pirrello, per la parte urbanistica e dal Geol. Benedetta Chiodini, per quanto riguarda le indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica incaricati dalla società richiedente Effe 5 Costruzioni S.r.l., costituenti la presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati e di seguito elencati:

1. Relazione tecnica con elaborati grafici stato attuale e modificato Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, estratto catastale, documentazione cartografica.
2. Relazione Geologico Tecnica
3. Relazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 L.R. 65/2014

4. V.A.S. - Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità - art. 22 LRT 10/10
5. Relazione di Avvio del Procedimento art.17 della L.R. 65/2014;
6. V.A.S. – Rapporto Ambientale - art. 24 LRT 10/10
7. V.A.S. – Sintesi non Tecnica - art. 24 LRT 10/10

Dato Atto:

- che la variante proposta è in linea con gli indirizzi espressi dalla vigente normativa regionale in materia urbanistica;
- che per la modifica al Regolamento Urbanistico vigente della presente variante n.19 esterna al perimetro del territorio urbanizzato, rappresentata nella Tav.C01a capoluogo, come zona agricola, si applicano i dettami di cui all'art.19 e 20 della L.R.T. n° 65/2014;
- che la presente variante n.19 agli strumenti urbanistici comunali, prefigura la finalità di recuperare spazi adeguati per l'esercizio di nuovi punti di lavorazione e carico prodotti miscelati che garantiscano un migliore inserimento dell'attività sul territorio, ed in particolare consenta anche l'installazione di un nuovo e più moderno impianto di miscelazione del calcestruzzo in posizione più lontana dalle abitazioni esistenti;
- che la conformazione dell'attività produttiva sede dell'impianto ricadente nella zona omogenea "RP" del R.U. è completamente occupata dai vari settori, direzionali, di stoccaggio, di lavorazione, di sosta di mezzi da lavoro ed autovetture;
- che la scelta auspicata è quella di utilizzare come nuova localizzazione, il terreno non di proprietà dell'azienda ricadente attualmente in zona agricola, adiacente a quelli dello stabilimento con destinazione produttiva, per consente di utilizzare le esistenti strutture di servizio nonché tutti i percorsi di adduzione;
- pur non contenendo la norma ulteriori elementi di dettaglio, si ritiene che i terreni su cui realizzare l'ampliamento della struttura esistente debbano essere nella disponibilità della struttura stessa, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge.
- che l'ampliamento dell'area "RP" recinto produttivo del R.U., per estendere l'attività esistente in continuità con l'area confinante, che pur essendo all'esterno del territorio urbanizzato, non è tuttavia soggetta a Conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n.65/2014 in quanto "ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive".
- che la variante non modifica le NTA di zona e non prevede incremento di SUL, e l'area non è sottoposta a vincoli ambientali-paesaggistici;

Considerato che:

- è stato redatto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.38, comma 2 della L.R.T.n.65/2014 (All. A);
- il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alla fattispecie dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014 (All.B);

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

Assunto il parere circa la regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore "6" Area Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e ritenuto di non dover richiedere il parere di regolarità contabile, per l'assenza di profili in ordine a tale aspetto;

Visti:

- Decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii;

- Legge Regionale n.65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e ss.mm.ii;
- Legge Regionale n.10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica V.A.S) e ss.mm.ii;

Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Omissis il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sindaco:

Presenti: 15
Assenti: 2 (*Chiara Cappelletti, Gioele Meoni*)
Votanti: 15
Favorevoli: 10 (*Maggioranza*)
Contrari: 3 (*Claudio Bonci, Rossano Gallorini, Danilo Serafini*)
Astenuti: 2 (*Luca Casagni, Andrea Fabbroni*)

D E L I B E R A

1) Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la variante n.19 al R.U. ed al P.S. vigente del Comune di Castiglion Fiorentino, ai sensi dell'art. 25 con le procedure degli art.19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014, per ampliare un'area produttiva esistente, in località Cozzano nel terreno indicato come zona agricola E9 - Area periurbana, al di fuori del territorio urbanizzato, posto in continuità con la stessa area produttiva a zona RP - Recinto Produttivo/Artigianale, per necessità di allargamento degli spazi accessori al ciclo produttivo, proposta dalla Soc. Effe 5 Costruzioni S.r.l., con sede a Camucia di Cortona in via IV Novembre 22, redatta dagli Arch. Pirrello Annalisa e Amadori Claudio per la parte urbanistica, e dal Geol. Benedetta Chiodini per quanto riguarda le indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, complessivamente costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente atto, anche se non materialmente:

1. Relazione tecnica con elaborati grafici stato attuale e modificato Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, estratto catastale, documentazione cartografica.
2. Relazione Geologico Tecnica
3. Relazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 L.R. 65/2014
4. V.A.S. - Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità - art. 22 LRT 10/10
5. Relazione di Avvio del Procedimento art.17 della L.R. 65/2014
6. V.A.S. – Rapporto Ambientale - art. 24 LRT 10/10
7. V.A.S. – Sintesi non Tecnica - art. 24 LRT 10/10

2) Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e delle leggi regionali 65/14 e 10/2010 il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, depositati dall'Arch. Pirrello Annalisa, vengono adottati contestualmente alla presente proposta di variante n.13 al Regolamento Urbanistico comunale, e le consultazioni di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n.10/2010, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale n.65/14, così come previsto dall'articolo 8 comma 6 della legge regionale n. 10/2010 (Semplificazione dei procedimenti);

3) Di dare atto che ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 65/2014 la variante semplificata al P.S. ed al R.U. sarà inviata alla Regione e alla Provincia;

4) Di dare atto che l'ampliamento dell'area "RP" recinto produttivo del R.U., per estendere l'attività esistente in continuità con l'area confinante, che pur essendo all'esterno del territorio urbanizzato, non è soggetta a Conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n.65/2014;

5) Di dare atto che pur non contenendo la norma dell'art.25 della legge regionale, ulteriori elementi di dettaglio, si ritiene che i terreni su cui realizzare l'ampliamento della struttura esistente debbano essere nella disponibilità della struttura stessa, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge;

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R.65/2014 il presente provvedimento, con i relativi allegati sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione comunale e sarà depositato presso la Segreteria comunale per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta adozione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;

7) Di specificare che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R.65/2014, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, sarà provveduto all'approvazione e diventerà efficace dopo 30 giorni della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto;

8) Di prendere atto della relazione redatta in data 11/02/2020 ai sensi dell'art.18 della L.R.T. n.65/2014 dal Responsabile del Procedimento che dà atto della riconducibilità della variante alla fattispecie dell'art.30 della L.R.T. n.65/2014 (All.B);

9) Di prendere atto altresì del Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto, in data 10/02/2020, ai sensi dell'art.38 della L.R.T. n.65/2014 (All.A);

10) Di dare mandato al Responsabile del Settore 6 "Servizio Urbanistica-Edilizia" di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione e pubblicità al presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Mario Agnelli)
Firmato digitalmente

Il Segretario
(Cinzia Macchiarelli)
Firmato digitalmente

N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'Ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cirelli Ugo)

Addì _____

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(Valli Manuela)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì _____

IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)